

Conferimento al medico di incarico di direzione di una struttura semplice sanitaria: un'ulteriore conferma dell'orientamento della Cassazione

di M. R. Calamita - 22 Marzo 2024

Si segnala l'ordinanza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 5030 del 26 febbraio 2024, qui pubblicata, con la quale viene confermato l'ormai consolidato principio di diritto secondo il quale, in tema di dirigenza medica, il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiamo superato il quinquennio di anzianità con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionata all'esistenza di posti disponibili, secondo l'assetto organizzativo fissato nell'atto aziendale, alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva.

La questione oggetto di contenzioso atteneva ad alcuni medici che prestavano servizio con funzioni dirigenziali da oltre cinque anni presso una Azienda Sanitaria, i quali chiedevano il riconoscimento del diritto all'attribuzione dell'incarico professionale quantomeno di elevata professionalità, secondo le previsioni dell'art. 52 CCNL per l'Area dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996, poi artt. 27 e 28 del CCNL dell'8 giugno 2000 richiamato dal regolamento aziendale per la graduazione delle funzioni.

Si aggiunga, peraltro, come prefata normativa, nel regolare le modalità di conferimento degli incarichi, afferma come debba procedersi alla scelta con atto scritto e motivato, sulla base di una rosa di idonei e previa fissazione aziendale di criteri e di procedure per l'affidamento, il che sarebbe evidentemente in contrasto con l'attribuzione a tutti, *sic et simpliciter*, al superamento del quinquennio, di uno di quegli incarichi.

Già con una precedente ordinanza, alla quale qui il Collegio si richiama, n. 11574 del 3 maggio 2023, la Corte aveva altresì fatto riferimento al sistema generale delle fonti di cui all'art. 21 d.lgs. n. 165/2001, in cui i profili organizzativi da esercitarsi nel rispetto delle norme finanziarie sono rimessi alla Pubblica Amministrazione, mentre alla contrattazione collettiva è demandata la disciplina dei rapporti di lavoro e dei trattamenti economici.

Quanto sin qui espresso, dunque, esclude che si possa assecondare l'assunto secondo il quale sussisterebbe una obbligatorietà di conferimento di certi incarichi, non presente nel dato normativo complessivamente inteso.

Maria Rosaria Calamita, dottore di ricerca in scienze giuridiche e funzionario Unità Affari Legali del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Visualizza il documento: [Cass., ordinanza 26 febbraio 2024, n. 5030](#)